

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2012
383^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 14,05.

IN SEDE REFERENTE

(24) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PETERLINI. - Modifiche agli articoli 55 e 57 e abrogazione dell'articolo 58 della Costituzione in materia di composizione del Senato della Repubblica e di elettorato attivo e passivo

(216) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSSIGA. - Revisione della Costituzione

(873) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PINZGER e Helga THALER AUSSERHOFER. - Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo

(894) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALIA. - Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti forma del Governo, composizione e funzioni del Parlamento nonché limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1086) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo e alla forma di governo

(1114) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PASTORE ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione e all'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2, in materia di composizione e funzioni della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, formazione e poteri del Governo, età e attribuzioni del Presidente della Repubblica, nomina dei giudici costituzionali

(1218) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MALAN. - Revisione dell'ordinamento della Repubblica sulla base del principio della divisione dei poteri

(1548) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BENEDETTI VALENTINI. - Modifiche all'articolo 49, nonché ai titoli I, II, III e IV della Parte seconda della Costituzione, in materia di partiti politici, di Parlamento, di formazione delle leggi, di Presidente della Repubblica, di Governo, di pubblica amministrazione, di organi ausiliari, di garanzie costituzionali e di Corte costituzionale

(1589) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Anna FINOCCHIARO ed altri. - Modifica di articoli della parte seconda della Costituzione, concernenti la forma del Governo, la composizione e le funzioni del Parlamento nonché i limiti di età per l'elettorato attivo e passivo per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

(1590) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CABRAS ed altri. - Modifiche alla Parte II della Costituzione, concernenti il Parlamento, l'elezione del Presidente della Repubblica e il Governo

(1761) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MUSSO ed altri. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica

(2319) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - BIANCO ed altri. - Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, in materia di abbassamento dell'età anagrafica per l'elettorato attivo e passivo del Senato della Repubblica

(2784) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Adriana POLI BORTONE ed altri. - Modifiche alla Costituzione in materia di istituzione del Senato delle autonomie, riduzione del numero dei parlamentari, soppressione delle province, delle città metropolitane e dei comuni sotto i 5000 abitanti, nonché perfezionamento della riforma sul federalismo fiscale

(2875) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - OLIVA. - Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di riduzione dei parlamentari, di eliminazione della disposizione che prevede l'elezione dei senatori nella circoscrizione Estero e di riduzione del limite di età per l'elettorato passivo per la Camera dei deputati

(2941) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3183) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISTAROL. - Modifiche al titolo V della Parte II della Costituzione in materia di istituzione del Senato federale della Repubblica, composizione della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica, del Governo e dei Consigli regionali, nonché in materia di accorpamento delle regioni, di popolazione dei comuni e di soppressione delle province

(3204) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CALDEROLI ed altri. - Disposizioni concernenti la riduzione del numero dei parlamentari, l'istituzione del Senato federale della Repubblica e la forma di Governo

(3210) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - RAMPONI ed altri. - Modifica degli articoli 56 e 57 della Costituzione, in materia di presenza delle donne nel Parlamento

(3252) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CECCANTI ed altri. - Modifiche alla Costituzione relative al bicameralismo, alla forma di governo e alla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e regioni

- e petizioni nn. 9, 216, 259, 322, 651, 1208, 1369 e 1400 ad essi attinenti
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta notturna di ieri 8 maggio.

Il **PRESIDENTE** avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, pubblicati in allegato, riferiti al testo unificato, proposto dal relatore per i disegni di legge in titolo. Ricorda che, a norma del Regolamento, ciascun senatore potrà intervenire per dieci minuti per l'illustrazione delle proposte di modifica riferite a ciascun articolo.

Inoltre, si riserva di pronunciarsi sulla proponibilità degli emendamenti e pertanto invita i proponenti degli emendamenti 01.1 e 01.2, che incidono sulla Prima Parte della Costituzione, e dell'emendamento 01.5 a rinviarne l'illustrazione, in attesa della valutazione circa la loro effettiva proponibilità.

Il senatore **CALDEROLI** (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, invita la Presidenza a tenere conto, in sede di valutazione della proponibilità degli emendamenti, nel rispetto del Regolamento del Senato, del fatto che il testo unificato a cui essi si riferiscono sintetizza le proposte contenute in numerosi disegni di legge costituzionale, alcuni dei quali intervengono anche su materie diverse da quelle che il relatore ha ritenuto di trattare nel testo unificato stesso.

Il senatore **BENEDETTI VALENTINI** (PdL) prende atto della precisazione del Presidente a proposito dei tempi a disposizione dei senatori per l'illustrazione degli emendamenti. Tuttavia

sottolinea l'opportunità di consentire un dialogo più ampio e libero, trattandosi di materie importanti e complesse.

Il **PRESIDENTE** replica che nella discussione generale tutti i temi trattati dai disegni di legge costituzionale in titolo sono stati affrontati. Inoltre, vi sarà spazio per ulteriori interventi in sede di dichiarazione di voto sulle singole proposte di modifica. Rispondendo a una specifica richiesta del senatore Calderoli, precisa, inoltre, che nella seduta in corso non si svolgeranno votazioni.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) illustra l'emendamento 01.3, soppressivo della previsione del diritto di voto per i cittadini residenti all'estero, alla luce dell'esperienza negativa maturata nell'attuazione di quella norma. Inoltre, dà conto dell'emendamento 0.1.7, che sottolinea il carattere federale del Senato della Repubblica.

Il senatore **PERDUCA** (*PD*) illustra gli emendamenti da lui presentati insieme alla senatrice Poretti, soppressivi delle disposizioni del testo unificato, ad eccezione dell'articolo 3, in materia di elettorato passivo dei senatori. A suo avviso, sarebbe necessaria una riformulazione dell'articolo 2, nel senso di prevedere che le regioni eleggono indistintamente cinque senatori, per un totale di cento componenti del Senato, e di sopprimere la circoscrizione Estero.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore **BIANCO** (*PD*) invita la Presidenza a definire un'organizzazione dei lavori che consenta di conseguire l'obiettivo condiviso di completare l'esame in tempo utile. Il suo Gruppo ha concordato alcune proposte di modifica con altri Gruppi parlamentari e auspica il consenso dei Gruppi della Lega Nord e dell'Italia dei Valori, ma esprime preoccupazione per un possibile ritardo nell'esame, che pregiudicherebbe il successo dell'iniziativa riformatrice. Pertanto, propone che sia fissato un termine finale della discussione in Commissione.

Il senatore **CALDEROLI** (*LNP*) condivide l'esigenza di definire l'organizzazione dei lavori, fissando anzitutto l'inizio delle votazioni degli emendamenti.

Il **PRESIDENTE** assicura che l'organizzazione dei lavori sarà concordata fra i Gruppi parlamentari al termine dell'illustrazione degli emendamenti.

Prosegue quindi l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1.

Il senatore **CABRAS** (*PD*) conferma l'intenzione di fornire alla Commissione un contributo costruttivo, senza che ciò implichi un prolungamento indebito dei tempi dell'esame. Sottolinea, anzitutto, l'esigenza di orientare la composizione del Senato in senso federale, anche se tale carattere non può essere indicato nella sede attuale. A tal fine, propone di prevedere che l'elezione si svolga contestualmente a quella dei Consigli regionali. Inoltre, propone di prevedere il ricorso alla Corte costituzionale sulle decisioni in materia di titoli di ammissibilità dei membri delle Camere, con particolare riguardo alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Per quanto riguarda la funzione legislativa, è opportuno distinguere chiaramente le competenze delle due Camere, attraverso disposizioni costituzionali. Infine, ritiene che non sia necessario mantenere il voto di fiducia delle Camere al Presidente del Consiglio, se si stabilisce che il Presidente della Repubblica nomina il candidato indicato dalla lista o dalla coalizione che vince le elezioni. In ogni caso, il potere di indirizzare politicamente il Governo e di controllarlo spetterebbe solo alla Camera dei deputati.

Il senatore **PASTORE** (*PdL*) illustra congiuntamente gli emendamenti 01.4, 1.18 e 2.26, diretti a sopprimere la previsione di parlamentari eletti all'estero. Si tratta di un nucleo di deputati e senatori che, come si è visto nella scorsa legislatura, possono influenzare in modo

determinante la composizione della maggioranza di Governo, senza tuttavia godere di un potere di rappresentanza apprezzabile. L'indagine svolta dalla Commissione affari costituzionali nella XIV legislatura ha messo in luce episodi clamorosi, in particolare la mancata legittimazione territoriale, l'incoerenza rispetto agli altri enti di rappresentanza degli italiani residenti all'estero e persino evidenti irregolarità. In ogni caso, l'emendamento 01.4 precisa che l'esercizio di voto dei cittadini residenti all'estero può svolgersi anche per corrispondenza, a condizione che ne sia assicurata l'effettività e la personalità.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (PdL), dopo aver sottolineato la necessità di una disciplina giuridica dei partiti politici, illustra l'emendamento 1.10 che precisa la funzione della Camera dei deputati, quella di rappresentanza del libero pluralismo sociale e territoriale.

Il senatore [PARDI](#) (IdV) ribadisce le critiche della sua parte politica a un Parlamento che appare insensibile alla volontà del corpo elettorale manifestata nel *referendum*, che rigettò il progetto di riforma costituzionale approvato nella XIV legislatura, compresa la riduzione del numero dei parlamentari, introdotta solo per conquistare la benevolenza dell'opinione pubblica, e il cosiddetto "premierato forte". Un Parlamento come quello in carica, composto da deputati e senatori eletti non attraverso una libera scelta dei cittadini, ma per nomina da parte dei vertici dei partiti, a suo avviso non può procedere alla modifica della Costituzione, mentre dovrebbe concentrarsi esclusivamente sulla revisione della legge elettorale. In proposito, contrariamente a quanto sostenuto, ritiene che la riforma costituzionale non sia un presupposto necessario per correggere le regole elettorali. Inoltre, non si dovrebbe pensare di risolvere, con operazioni di ingegneria costituzionale, questioni squisitamente politiche connesse alla capacità di costruire coalizioni e di esprimere forti *leadership*.

In particolare, le riserve sul testo unificato riguardano la riduzione del numero dei parlamentari, che appare eccessivamente timida. In proposito, tuttavia, conferma l'opinione personale - già illustrata in sede di discussione generale - che una diminuzione dei parlamentari, soprattutto se accompagnata da una legge elettorale accentuatamente maggioritaria, precluderebbe definitivamente la partecipazione delle formazioni minori alla vita politica del Paese.

Infine, rileva che la riforma in esame è connotata in senso conservatore e si meraviglia che il Partito Democratico, oltre a non aver colto la necessità di introdurre uno statuto delle opposizioni, ha maturato un consenso sull'istituto della sfiducia costruttiva che, anziché fungere da garanzia per il Parlamento, come si vorrebbe far intendere, sarà un ulteriore strumento nelle mani del *Premier*.

Il senatore [DIVINA](#) (LNP) ritiene che l'esito del voto amministrativo avrebbe dovuto suggerire un intervento più incisivo, per dare risposta alle autentiche istanze che provengono dai cittadini. Il testo in esame prospetta una riduzione modesta del numero dei parlamentari; inoltre, si dovrebbero rimettere in discussione le disposizioni che prevedono l'esercizio di voto degli italiani residenti all'estero.

Il senatore [PETERLINI](#) (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI) illustra complessivamente gli emendamenti da lui sottoscritti, che ripropongono i contenuti del disegno di legge costituzionale n. 24. In particolare, commenta l'emendamento 2.5, diretto a prevedere un Senato federale in rappresentanza delle regioni e delle province autonome, eletto direttamente dai cittadini, contestualmente all'elezione per il rinnovo dei consigli regionali e delle province autonome. I senatori eletti parteciperebbero senza diritto di voto all'attività di quei consigli.

Il senatore [MALAN](#) (PdL) illustra l'emendamento 1.31, diretto a ridurre il numero dei deputati eletti all'estero, in considerazione, fra l'altro, dell'esperienza negativa, da cui è emersa la violazione del principio del voto segreto e, conseguentemente, dei requisiti di eguaglianza e libertà nell'esercizio del diritto elettorale. Inoltre, l'emendamento 1.32 precisa che la popolazione delle circoscrizioni è costituita da cittadini italiani.

Si procede all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) ribadisce la proposta del suo Gruppo di ridurre in misura più coraggiosa il numero dei parlamentari e si sofferma sull'emendamento 2.2, che definisce in senso federale il Senato della Repubblica, prevedendone l'elezione contestualmente a quella dei consigli regionali e delle Province autonome.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 2.22, diretto a precisare che il Senato della Repubblica rappresenta il libero pluralismo politico ed è eletto a base regionale. Inoltre, condivide l'emendamento 2.19, coincidente con il suo emendamento 3.6, secondo il quale i senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Il senatore [BOSCIETTO](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 2.19.

Il senatore [MALAN](#) (*PdL*) dà conto dell'emendamento 2.38, volto a ridurre il numero dei senatori eletti nella circoscrizione Estero. Si sofferma anche sugli emendamenti 2.39, analogo al precedente 1.32. Infine, l'emendamento 2.41 propone di correggere la formulazione dell'articolo 57, relativamente al nome della regione Valle d'Aosta.

Il senatore [PARDI](#) (*IdV*) illustra l'emendamento 2.4, che prospetta una differenziazione incisiva delle funzioni delle Camere. Altri emendamenti all'articolo 2 propongono una riduzione più drastica del numero dei senatori e degli eletti nella circoscrizione Estero.

Inoltre, dà conto delle proposte volte a limitare la candidabilità e l'eleggibilità di coloro che siano stati condannati. In particolare, l'emendamento 2.36 stabilisce l'ineleggibilità per coloro che possiedono partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche, delle comunicazioni di rilevanza nazionale e di imprese operanti nel settore pubblicitario.

Il senatore [SANNA](#) (*PD*) illustra gli emendamenti 2.29 e 2.30, che propongono di ridurre il numero minimo di senatori per regione.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3.

Il senatore [PARDI](#) (*IdV*) illustra l'emendamento 3.7, che riduce a diciotto anni il requisito anagrafico per l'elettorato passivo del Senato.

Il senatore [BENEDETTI VALENTINI](#) (*PdL*) dà conto dell'emendamento 3.6 e dissente dal senatore Sanna sulla questione del numero minimo di senatori per regione. La proposta del testo unificato, che indica in sei eletti tale soglia, è coerente con la riduzione del numero di senatori e assicura che le forze politiche minori non siano penalizzate nell'accesso alla rappresentanza.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*LNP*) illustra la proposta di fissare in ventuno anni l'età minima per l'elettorato passivo al Senato, così come per la Camera dei deputati. Inoltre, dà conto dell'emendamento 3.0.8, che introduce garanzie per le opposizioni e prevede che la presidenza delle Commissioni e delle Giunte di controllo sia affidata a esponenti dell'opposizione. Infine, sottolinea l'opportunità di precisare nella Costituzione che l'indennità parlamentare è connessa all'effettivo svolgimento del lavoro parlamentare e di sopprimere le disposizioni in base alle quali i Presidenti della Repubblica nominano i senatori a vita.

Il senatore [MALAN](#) (*PdL*) illustra l'emendamento 3.17, in materia di elettorato passivo per l'elezione al Senato, e l'emendamento 3.18, che prescrive per i candidati la residenza per almeno dieci anni o, in via alternativa, aver ricoperto una carica pubblica nella regione.

Si sofferma quindi sugli emendamenti 3.0.2 e 3.0.17, che riducono il numero dei senatori a vita e precisano che essi non hanno diritto al voto, avendo piuttosto una funzione di alta consulenza. L'emendamento 3.0.18 sopprime la previsione dell'articolo 62, terzo comma,

che appare superflua, mentre l'emendamento 3.19 fissa il numero legale per le deliberazioni parlamentari a un terzo, quando l'oggetto sia stato calendarizzato da almeno una settimana e a condizione che siano adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti, in modo da limitare le pratiche ostruzionistiche del lavoro parlamentare. Dà conto poi degli emendamenti 3.0.20, collegato alla proposta di sancire l'incompatibilità tra la carica parlamentare e quelle di Governo, e 3.0.21, in base al quale i Regolamenti stabiliscono tempi e modalità per la risposta del Governo a interrogazioni e interpellanze.

Il **PRESIDENTE** propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta notturna, che sarà anticipata alle ore 18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta notturna, convocata alle ore 20, sarà anticipata alle ore 18 o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE COSTITUZIONALE

N. [24](#), [216](#), [894](#), [1086](#), [1114](#), [1218](#), [1548](#), [1589](#), [1590](#), [1761](#), [2784](#), [2875](#), [2941](#), [3183](#), [3204](#),
[3252](#)

Art. 01

01.1

CALDEROLI, DIVINA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modificazione in senso federale dell'articolo 1 della Costituzione) – 1.

L'articolo 1 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 1. – L'Italia è una Repubblica federale democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene ai popoli, che la esercitano nelle forme e nei limiti della Costituzione."».

01.2

CALDEROLI, DIVINA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modificazione in senso federale dell'articolo 5 della Costituzione) – 1.

L'articolo 5 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 5. – La Repubblica federale riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i contenuti ed i metodi della sua legislazione alle esigenze del federalismo, dell'autonomia e del decentramento. Nell'assegnazione e nell'adempimento delle funzioni pubbliche è osservato il principio di sussidiarietà."».

01.3

CALDEROLI, DIVINA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modificazione dell'articolo 48 della Costituzione) – 1. All'articolo 48 della Costituzione il terzo comma è abrogato».

01.4

PASTORE, ADAMO, SARO, VITALI

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 48 della Costituzione) – 1. All'articolo 48 della Costituzione, il terzo comma è sostituito dal seguente: "La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero, anche attraverso il voto per corrispondenza, e ne assicura l'effettività e la personalità"».

01.5

BENEDETTI VALENTINI

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 49 della Costituzione) – 1. All'articolo 49 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"I partiti sono associazioni riconosciute, dotate di personalità giuridica e disciplinate dalla legge"».

01.6

FISTAROL

All'articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01. - (Modifiche all'articolo 55 della Costituzione) – 1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica"».

01.7

CALDEROLI, DIVINA

All'articolo 1 premettere il seguente:

«Art. 01. - (Senato federale) – 1. Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, le parole: "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato federale della Repubblica"».

1.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

1.2

MUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

–"Articolo 56. – La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

La Camera dei deputati si compone di un minimo di quattrocentododici e di un massimo di seicentodiciotto deputati, oltre a dodici deputati eletti nella circoscrizione Estero.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seicentodiciotto seggi tra le circoscrizioni nazionali si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna circoscrizione è pari ai due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di deputati, oltre i dodici deputati spettanti alla circoscrizione Estero.

Il numero dei deputati eletti in ciascuna circoscrizione è pari al numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione medesima, eventualmente decurtato di un numero di deputati proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei deputati effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla circoscrizione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso

all'unità superiore. Il numero dei deputati eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione"».

1.3

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "seicentotrenta" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno";

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per duecento cinquanta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti".».

1.4

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Modifiche all'articolo 56 della Costituzione*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di cinquecentotto, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "cinquecento"».

1.5

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Numero dei deputati*) – 1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito da seguente:

"Il numero dei deputati è di duecento".

2. Al terzo comma dell'articolo 56 della Costituzione, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "ventuno".

3. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse e la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "duecento"».

1.6

PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla parola: "duecentonovantaquattro"».

1.7

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. All'articolo 56 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di quattrocentocinquanta, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "quattrocentoquarantadue"».

1.8

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifiche all'articolo 56 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di trecento";

b) al terzo comma, la parola: "venticinque" è sostituita dalla seguente: "diciotto";

c) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

d) al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecento";

e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

1.9

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (Modifica all'articolo 56 della Costituzione) – 1. All'articolo 56 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei deputati è di quattrocento, otto dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

2. All'articolo 56 della Costituzione, al quarto comma, la parola: "seicentodiciotto" è sostituita dalla seguente: "trecentonovantadue"».

1.10

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, alle lettere a), b), c), premettere la seguente:

«0a) il primo comma dell'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati rappresenta il libero pluralismo sociale e territoriale ed è eletta a suffragio universale e diretto"».

1.11

FISTAROL

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«a) alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentotto" con la seguente: "trecentocinquanta" e sopprimere le seguenti parole: "e la parola 'dodici' è sostituita con la parola: "otto";

b) alla lettera c), la parola: "cinquecento" è sostituita dalla seguente: "trecentotrentotto"».

1.12

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentotto» con la seguente: «trecentoquattro» e la parola: «otto» con la parola: «quattro».

Conseguentemente, alla lettera c) sostituire la parola: «cinquecento», con la seguente: «trecento».

1.13

DEL PENNINO

Alla lettera a) sostituire le parole: «508» con: «500» e sopprimere le parole: «e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: otto"».

Aggiungere la seguente lettera

d) al quarto comma sono soppresse le parole da: «fatto salvo» sino a «Estero».

1.14

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «cinquecentootto» con la seguente: »trecentoquindici».

1.31

MALAN

Alla lettera a) sostituire la parola: "cinquecentootto" con la seguente: "cinquecentosei", e la parola: "otto" con la seguente: "sei".

1.15

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) sostituire le parole: «e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto"» con le seguenti: «e le parole: "otto dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono abrogate»;

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) al quarto comma, sono soppresse le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,"».

1.16

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto"».

1.17

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «otto» con la seguente: «cinque».

1.18

PASTORE, ADAMO, SARO, VITALI

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «cinquecentootto» con la parola: «cinquecento» e sopprimere le parole: «e la parola: "dodici" è sostituita con la parola: "otto"».

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, le parole: "dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».

1.19

DONAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I deputati sono eletti per metà tra le donne e per la metà restante tra gli uomini"».

1.20

MOLINARI

Sopprimere la lettera b).

1.21

PARDI

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma è nulla"».

1.22

BELISARIO

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è sostituito dai seguenti:

"Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto diciotto anni ad eccezione di quanti sono stati condannati con sentenza definitiva.

La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al terzo comma è nulla"».

1.24

MOLINARI

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il terzo comma è abrogato».

1.23

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «ventuno» con la seguente: «diciotto».

1.25

PARDI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non abbiano riportato condanne definitive per delitti non colposi"».

1.26

BELISARIO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e non abbiano riportato condanne definitive"».

1.27

POLI BORTONE, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, SAIA, VILLARI

Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: «cinquecento» con la seguente: «trecentodiciotto».

1.28

PARDI

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi previsti dal comma precedente, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia automatica della decadenza, entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla"».

1.29

BELISARIO

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi previsti dal comma precedente, emessi nei confronti di deputati in carica, sono comunicati alla Camera dei deputati per la pronuncia automatica della decadenza, entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma precedente è nulla"».

1.30

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti« ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario"».

1.32

MALAN

Dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-bis) al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani".»

Art. 2

2.1

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

2.2

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Senato federale della Repubblica). – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di Senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tale fine, all'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirolo i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante."

2. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. – Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e che risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni."

3. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

4. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni."

5. In sede di prima applicazione, la prima riunione del Senato federale della Repubblica ha luogo nello stesso giorno in cui il Presidente della Repubblica –fissa, ai sensi degli articoli 61 e 87 della Costituzione, la riunione della Camera dei deputati successiva alle prime elezioni indette dopo la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. A tale fine, fra il ventesimo e il decimo giorno precedente alla prima riunione del Senato federale della Repubblica, ciascun Consiglio regionale e ciascuna Assemblea regionale elegge i senatori spettanti a ciascuna Regione, scelti fra i cittadini che abbiano i requisiti di cui all'articolo 58 della Costituzione, come modificato dalla presente legge costituzionale. I consiglieri regionali votano per un numero di candidati non superiore ai due terzi dei senatori da eleggere, con arrotondamento aritmetico, salvo quelli appartenenti ai Consigli regionali della Valle d'Aosta e del Molise, che possono esprimere un solo voto. I Consigli regionali e le Assemblee regionali e i Consigli delle autonomie locali eleggono altresì i rappresentanti di cui all'articolo 57, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale.

6. I senatori e i rappresentanti eletti ai sensi del comma 5 restano in carica fino al primo rinnovo successivo del Consiglio regionale che li ha eletti. Le nuove elezioni dei membri del Senato federale della Repubblica hanno luogo secondo le disposizioni della legge elettorale di cui all'articolo 57, terzo comma, della Costituzione, come sostituito dalla presente legge costituzionale. In mancanza della predetta legge e fino alla sua approvazione si continua ad applicare la disciplina di cui al comma 5.».

2.3

[POLI BORTONE](#), [VIESPOLI](#), [CASTIGLIONE](#), [CENTARO](#), [CARRARA](#), [FERRARA](#), [FLERES](#), [ALBERTO FILIPPI](#), [MENARDI](#), [PALMIZIO](#), [PISCITELLI](#), [SAJA](#), [VILLARI](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 55, 57, 59, 60, 83 e 96 della Costituzione)

1. All'articolo 55 della Costituzione, le parole "e del Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "e del Senato delle autonomie".

2. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. Il Senato delle autonomie è eletto dai consiglieri comunali di ciascuna regione secondo le modalità previste dalla legge.

Lo status dei senatori è regolato dalla legge tenendo conto delle funzioni ad essi assegnate dalla Costituzione.

Sono membri di diritto del Senato delle autonomie i componenti delle Giunte regionali designati dai rispettivi Presidenti in relazione alle materie oggetto di discussione.

Il numero dei senatori è di centocinquantaquattro ai quali si aggiungono venti senatori designanti dalle Regioni.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre, il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno."

3. L'articolo 59 della costituzione è abrogato.

4. All'articolo 60 della Costituzione, al primo comma, le parole "Senato della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "Senato delle autonomie".

5. All'articolo 83 della Costituzione, il secondo comma è abrogato.

6. All'articolo 96 della Costituzione, le parole: «Senato della Repubblica o» sono soppresse.».

2.4

[BUGNANO](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. – Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle città metropolitane.

Il Consiglio regionale elegge al suo interno con voto limitato, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere:

tre senatori nelle Regioni sino a un milione di abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di un milione di abitanti e fino a due milioni;

cinque senatori nelle regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni;

dieci senatori nelle Regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

tre senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

ventidue senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consigli regionali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise eleggono un senatore ciascuno; i Consigli provinciali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, tre senatori.

In ciascuna Regione, inoltre, il Consiglio delle autonomie locali elegge:

un senatore nelle Regioni sino a due milioni di abitanti;

due senatori nelle Regioni con più di due milioni di abitanti e fino a tre milioni; tre senatori nelle regioni con più di tre milioni di abitanti e fino a quattro milioni e cinquecentomila abitanti;

quattro senatori nelle Regioni con più di quattro milioni e cinquecentomila abitanti e fino a sei milioni;

otto senatori nelle Regioni con più di sei milioni di abitanti.

I Consigli delle autonomie locali delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol eleggono, contestualmente, un senatore. Il Consiglio delle Autonomie locali della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e quello del Molise non eleggono senatori.

L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla prima riunione del Consiglio regionale o delle Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Il Senato della Repubblica elegge il suo Presidente per un anno."».

Conseguentemente l'articolo 58 è abrogato.

Conseguentemente l'articolo 60 è sostituito dal seguente:

«Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio regionale e dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica».

Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. – L'elezione della nuova Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dall'elezione.

Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente».

2. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza».

Conseguentemente l'articolo 61 è sostituito dal seguente.

Conseguentemente l'articolo 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) leggi di revisione della Costituzione e altre leggi costituzionali;

b) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;

c) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120; secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;

d) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;

e) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77».

Conseguentemente, l'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. – Fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 76, il Governo non può emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.

Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata.

I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Si possono regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Il Governo non può, mediante decreto, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.

I decreti e le relative leggi di conversione devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.

Al procedimento di conversione si applica la disciplina di cui all'articolo 70».

Conseguentemente, il secondo comma dell'articolo 83 della Costituzione è abrogato.

Conseguentemente, l'articolo 85, della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 85. – Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della nuova Camera. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica».

Conseguentemente l'articolo 86 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 86. – Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggiore termine previsto se la Camera è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione».

Conseguentemente, all'articolo 87 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma, le parole: «delle nuove Camere» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova Camera dei deputati»;

b) l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione con legge"».

Conseguentemente, il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati».

Conseguentemente, l'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 94. – Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati.

La Camera dei deputati accorda e revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla formazione, il Governo si presenta alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.

Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un terzo dei componenti della Camera dei deputati, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In caso di approvazione della mozione di sfiducia o di dimissioni accettate del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica scioglie la Camera.

Non procede allo scioglimento qualora, entro tre giorni dall'accettazione delle dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri, sia presentata una mozione firmata, rispettivamente, da almeno un terzo dei deputati, contenente l'indicazione di un nuovo Presidente del Consiglio dei ministri, ed essa sia approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati entro i tre giorni successivi alla sua presentazione».

Conseguentemente, al secondo comma dell'articolo 122 della Costituzione, le parole: «ad una delle Camere del Parlamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla Camera dei deputati».

Conseguentemente, al settimo comma dell'articolo 135 della Costituzione, la parola: «senatore» è sostituita dalla seguente: «deputato».

2.5

PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art 57. - Il Senato federale della Repubblica rappresenta le Regioni e le Province autonome al fine di favorire e rafforzare la partecipazione delle stesse alla politica ed alla legislazione nazionale del Paese.

I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione per il rinnovo del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome di cui fanno parte. Partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, secondo le modalità previste dai regolamenti regionali.

L'elezione dei Senatori è a suffragio universale e diretto ed è disciplinata con legge propria di ciascuna regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge dello Stato. Ciascuna regione è costituita da tanti collegi uninominali quanti risultano i Senatori da eleggere dalla ripartizione dei seggi di cui al settimo comma.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecentoquaranta senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; in Trentino-Alto Adige/Südtirol le Province autonome di Trento e di Bolzano ne hanno tre per ciascuna provincia; il Molise ne ha due; la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ne ha uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del sesto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

Conseguentemente anteporre all'articolo 1, il seguente articolo:

«Art. 01. - (*Modifiche all'articolo 55 della Costituzione*). – Al primo comma dell'articolo 55 della Costituzione, sostituire le parole: «Senato della Repubblica» con le seguenti: «Senato federale della Repubblica».

Conseguentemente dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

In relazione alle sole funzioni previste dall'articolo 57 della Costituzione non si applicano le eventuali norme sull'incompatibilità previste per l'appartenenza ai Consigli regionali ai Consigli provinciali nonché all'Assemblea regionale».

Art. 2-ter.

(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige)

Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 48-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dei Consigli provinciali, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dei Consigli provinciali e del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dai regolamenti provinciali e dal regolamento regionale".

Art. 2-quater.

(Modifiche allo Statuto della Regione siciliana)

Dopo l'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo dell'Assemblea regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte dell'Assemblea regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-quinquies.

(Modifiche allo statuto speciale per la Sardegna)

Dopo l'articolo 18 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-sexies.

(Modifiche allo statuto speciale per la Valle d'Aosta)

Dopo l'articolo 18 lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto il seguente:

"Art. 18-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-septies.

(Modifiche allo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia)

Dopo l'articolo 14 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è aggiunto il seguente:

"Art. 14-bis. Contestualmente all'elezione per il rinnovo del Consiglio regionale, si provvede, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione e secondo le norme stabilite con legge regionale, all'elezione dei senatori che fanno parte del Consiglio regionale, i quali partecipano alla loro attività con diritto di intervento, obbligo di relazione e senza diritto di voto, con le modalità previste dal regolamento regionale".

Art. 2-octies.

Le Regioni ordinarie, ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione, provvedono a disciplinare l'elezione dei senatori con propria legge, secondo le procedure previste dall'articolo 123 della Costituzione e nel rispetto dei principi previsti dalla legge dello Stato"».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 3 con il seguente articolo:

«Art. 3. – L'articolo 58 della Costituzione è soppresso».

2.6

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Composizione del Senato federale) 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da duecento senatori. I senatori sono eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dei Consigli delle Province autonome.

L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno.

La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, altri rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. A tal fine, all'inizio di ogni legislatura regionale ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e presidenti di Provincia o di Città metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".».

2.7

MUSSO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.

Il Senato si compone di un minimo di duecentosei e di un massimo di trecento nove senatori, oltre i sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

La ripartizione dei seggi nazionali tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni quale risulta dall'anagrafe della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. A nessuna Regione può essere attribuito un numero massimo di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno. Il numero di seggi minimo attribuito a ciascuna Regione è pari a due terzi del numero massimo arrotondato all'unità superiore.

L'indizione dell'elezione è effettuata per il numero massimo di senatori, oltre ai sei senatori eletti nella circoscrizione Estero.

Il numero dei senatori eletti in ciascuna Regione è pari al numero massimo dei seggi ad essa attribuiti eventualmente decurtato di un numero di senatori proporzionale al totale di schede bianche e voti nulli. A tal fine, il numero dei senatori effettivamente eletto si calcola moltiplicando il numero dei voti espressi, sottratti le schede bianche e i voti nulli, per il numero massimo dei seggi attribuiti alla Regione e dividendo il risultato di tale moltiplicazione per il numero dei votanti, con arrotondamento in ogni caso all'unità superiore. Il numero dei senatori eletti non può comunque essere inferiore alla soglia minima stabilita in sede di ripartizione».

2.8

FISTAROL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione – Senato federale della Repubblica) – 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

Il Senato federale della Repubblica è composto da centocinquanta senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale. L'elezione del Senato federale della Repubblica è disciplinata con legge dello Stato che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a tre. La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del terzo comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Partecipano all'attività del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalità previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali. All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di città metropolitana della Regione».

2.9

PETERLINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta, tre dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei"».

2.10

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero.";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno"».

2.11

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita dalla seguente: "sei";

c) al quarto comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse».

2.12

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) – 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, la parola: "trecentoquindici" è sostituita dalla seguente: "duecentocinquanta" e le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse;

b) al quarto comma, le parole ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero", sono soppresse.

2.13

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. All'articolo 57 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquanta, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero";

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a cinque; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste uno"».

2.14

CABRAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 57. - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di duecentocinquantaquattro, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due la Valle d'Aosta uno.

Il numero dei seggi fino alla concorrenza di duecentocinquanta è ripartito tra le Regioni in proporzione alla popolazione, quale risulta al 31 dicembre dell'anno che precede le elezioni, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

È senatore di diritto il presidente della Regione.

È senatore di diritto, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.

La legge stabilisce modalità di attribuzione dei seggi elettivi. Le elezioni per i senatori si svolgono in concomitanza con il rinnovo del Consiglio regionale.

I senatori elettivi sono eletti a suffragio universale e diretto; sono eleggibili a senatore tutti gli elettori"».

2.15

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) - 1. All'articolo 57 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono abrogate le seguenti parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero";

b) il secondo comma è sostituito con il seguente:

"Il numero dei senatori elettivi è di centocinquanta";

c) al terzo comma, la parola: "sette" è sostituita con la seguente: "tre";

d) al quarto comma, sono abrogate le seguenti parole: ", fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero,";

e) è aggiunto, infine, il seguente comma:

"La legge disciplina la rappresentanza dei cittadini italiani residenti all'estero e le modalità per assicurare ai medesimi l'esercizio del diritto di voto"».

2.17

PERDUCA, PORETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (Modifiche all'articolo 57 della Costituzione) - Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di cento.

Ciascuna Regione ha un numero di senatori pari a cinque».

2.18

DEL PENNINO

Alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma sono soppresse le parole da: "salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estera"».

Alla lettera a) sostituire le parole: «254» con: «250» e le parole da: «sei» sino alla fine con le seguenti: «sono soppresse le parole da sei sino a Estero».
Al quarto comma sono soppresse le parole da: «fatto salvo» "sino a: «Estero».

2.19

BIANCO, BOSCHETTO, D'ALIA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma, dopo le parole: "Repubblica è eletto a", sono inserite le seguenti: "suffragio universale e diretto su";».

2.20

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente

«0a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane"».

2.21

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

«0a) al primo comma, sopprimere le parole: ", salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero"».

2.22

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, alle lettere a) e b), premettere la seguente:

«0a) il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Il Senato della repubblica rappresenta il libero pluralismo politico ed è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione estero"».

2.23

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) al secondo comma le parole: "è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione estero" sono sostituite dalle seguenti: "è di centocinquanta"».

2.24

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «duecentocinquantaquattro» con la seguente: «centocinquanta» e la parola: «quattro» con la parola: «due».

2.38

MALAN

Alla lettera a) sostituire la parola: "duecentocinquantaquattro" con la seguente: "duecentocinquatre", e la parola: "quattro" con la seguente: "tre".

2.25

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «tre».

2.26

PASTORE, ADAMO, SARO, VITALI

Al comma 1, lettera a), le parole: «e la parola: "sei" è sostituita con la parola: "quattro"» sono soppresse.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, le parole: "sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero" sono soppresse».

2.27

DONAGGIO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I senatori sono eletti per metà tra le donne e per la metà restante tra gli uomini"».

2.28

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

«a-bis) dopo il primo comma è inserito il seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane"».

2.29

SANNA, MAURO MARIA MARINO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con le seguenti: «cinque; la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano ne hanno tre ciascuna,».

2.30

SANNA, MAURO MARIA MARINO, ADAMO

Al comma 1, lettera b), la parola: «sei» è sostituita dalle seguenti: «quattro; la Provincia autonoma di Trento e quella di Bolzano ne hanno tre ciascuna,».

2.31

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «sei» con la seguente: «tre».

2.32

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole: «e è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere"».

2.33

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

"Ferma restando la necessità di garantire la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere, il Senato della Repubblica è composto da consiglieri regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale e componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, eletti dal Consiglio delle autonomie locali tra i rispettivi consigli"».

2.34

PARDI

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronuncia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla"».

2.35

BELISARIO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronuncia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla"».

2.36

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma sono aggiunti i seguenti:

"Non sono eleggibili coloro che risultano avere la titolarità o il controllo, anche per interposta persona, di un'impresa che svolga prevalentemente o esclusivamente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato, ovvero che risultano poterne disporre in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, o possano determinarne in qualche modo gli indirizzi, ivi comprese le partecipazioni azionarie indirette.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità ed il controllo risultano essere il coniuge, parenti ed affini entro il quarto grado, nonché persone conviventi.

Sono altresì ineleggibili coloro che possiedono, anche per interposta persona o per tramite di società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario".».

2.39

MALAN

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al quarto comma, dopo le parole: "in proporzione alla popolazione" sono inserite le seguenti: "di cittadini italiani"».

2.41

MALAN

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al terzo comma, le parole: "Valle d'Aosta" sono sostituite dalle seguenti: "Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste"».

2.0.1

CABRAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 66 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità. Sulle decisioni delle Camere è ammesso ricorso alla Corte costituzionale che decide in via definitiva"».

2.0.2

DEL PENNINO

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 48 della Costituzione sono soppresse le parole da: "A tal fine" sino a: "determinati dalla legge"».

Conseguentemente, è abrogata la legge Costituzionale 23 gennaio 2001 n. 1.

2.0.3

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Inserimento dell'articolo 57-bis della Costituzione)

1. Dopo l'articolo 57 è inserito il seguente:

"Art. 57-bis. - Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti nei confronti dei quali, alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali, sia stato emesso decreto che dispone il giudizio, ovvero sia stata emessa misura cautelare personale non revocata né annullata, ovvero che si trovino in stato di latitanza o di esecuzione di pene detentive, ovvero che siano stati condannati con sentenza anche non definitiva, allorché le predette condizioni siano relative a uno dei seguenti delitti:

- a) delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
- b) estorsione, di cui all'articolo 629 del codice penale; usura, di cui all'articolo 644 del codice penale;
- c) riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale;
- d) trasferimento fraudolento di valori, di cui all'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
- e) omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali da parte delle persone sottoposte ad una misura di prevenzione disposta ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché da parte dei condannati con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale, ai sensi dell'articolo 31 della legge 13 settembre 1982, n. 646;
- f) attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- g) delitti le cui caratteristiche o modalità di commissione rientrano nelle pratiche comuni alle attività a carattere mafioso, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

Non possono altresì essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato o senatore i soggetti per i quali alla data di pubblicazione della convocazione dei comizi elettorali ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) sia stata disposta nei loro confronti l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorché non definitive, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- b) siano stati loro imposti divieti, sospensioni e decadenze ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) siano stati rimossi, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 142 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Le sentenze e i provvedimenti definitivi indicati ai commi primo e secondo, emessi nei confronti di deputati o senatori in carica, sono comunicati alla Camera di appartenenza per la pronuncia automatica della decadenza. La sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al primo comma è nulla"».

Art. 3

3.1

MOLINARI

Sopprimere l'articolo.

3.2

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Requisiti di eleggibilità alla carica di membro del Senato federale*) – 1.

L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i ventuno anni di età e risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni"».

3.3

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Modifiche all'articolo 58 della Costituzione*) – 1. L'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.

Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno"».

3.4

MOLINARI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. All'articolo 58 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: "dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età" sono soppresse;

b) il secondo comma è abrogato».

3.5

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - (*Modifica all'articolo 58 della Costituzione*) – 1. All'articolo 58 della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sostituire la parola: "venticinquesimo", con la seguente: "diciottesimo";

b) al secondo comma, sostituire la parola: "quarantesimo", con la seguente: "ventunesimo"».

3.6

BENEDETTI VALENTINI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto"».

3.7

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato è eletto a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età"».

3.8

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al primo comma le parole da: «a suffragio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «su base proporzionale, dai Consigli regionali al proprio interno e dai Consigli delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane».

3.9

BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane».

3.17

MALAN

Sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al primo comma la parola: "venticinque", è sostituita dalla seguente: "ventuno".»

3.10

BUGNANO, CARLINO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il Senato della Repubblica è composto da membri dei Consigli Regionali eletti, in ciascuna Regione, su base proporzionale, dal Consiglio regionale al proprio interno e dal Consiglio delle autonomie locali tra i componenti dei Consigli dei Comuni e delle Città metropolitane, in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze e tenendo conto delle esigenze di una equilibrata rappresentanza di genere"».

3.11

PARDI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non hanno riportato condanne definitive per reati non colposi"».

3.12

BELISARIO

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età e non hanno riportato condanne definitive"».

3.13

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: «trentacinquesimo», con la seguente: «ventunesimo».

3.18

MALAN

Dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al secondo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "e risiedono da almeno un anno, o sono nati, o hanno risieduto per almeno dieci anni o sono stati eletti a una carica pubblica nella regione in cui si candidano"».

3.14

CARLINO, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

"La legge garantisce la rappresentanza delle minoranze e la parità di genere"».

3.15

PARDI

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

"Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per un delitto non colposo. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronuncia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla"».

3.16

BELISARIO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

«Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di senatore coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva. Le sentenze e i provvedimenti definitivi emessi nei confronti di senatori in carica, sono comunicati al Senato per la pronuncia della decadenza. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente comma, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna. Il Senato dichiara la nullità dell'elezione dei propri componenti entro sessanta giorni dalla notizia di condanna definitiva. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al presente comma è nulla».

3.0.1

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Senatori di diritto e a vita)

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato».

3.0.2

MALAN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Senatori a vita)

1. All'articolo 59 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al secondo comma, la parola "cinque" è sostituita dalla parola "tre";
 - b) è aggiunto, In fine, il seguente comma: "I senatori a vita non votano"».

3.0.3

MOLINARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'articolo 59 della Costituzione è abrogato.

Sono fatte salve le prerogative dei senatori a vita e dei senatori di diritto e a vita in carica alla data della entrata in vigore della presente legge di modifica della Costituzione».

3.0.4

PETERLINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione, le parole: "cinque cittadini" sono sostituite dalle seguenti: "tre cittadini"».

3.0.17

MALAN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 59 della Costituzione)

1. All'articolo 59 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "I senatori di cui al presente articolo non votano."»

3.0.5

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Durata della legislatura)

1. L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 60. – La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.

I senatori eletti in ciascuna Regione e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano non può essere prorogata se non per legge dello Stato e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale o dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano è prorogato anche il mandato dei senatori in carica"».

3.0.6

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni della nuova Camera)

1. L'articolo 61, primo comma, della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine della Camera precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni"».

3.0.18

MALAN

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 62 della Costituzione)

1. All'articolo 62 della Costituzione, il terzo comma è soppresso.»

3.0.7

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Elezioni dei Presidenti delle Camere e Ufficio di Presidenza del Senato federale)

1. All'articolo 63, primo comma, della Costituzione, è aggiunto in – fine il seguente periodo: "Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalità di rinnovo dell'Ufficio di Presidenza".

2. All'articolo 63 della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: "I Presidenti delle Camere sono eletti a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna di esse"».

3.0.10

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. L'articolo 64 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 64. – Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti.

Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.

Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.

Contro le violazioni del regolamento, nei casi e nei modi stabiliti con legge costituzionale, è ammesso ricorso alla Corte costituzionale entro trenta giorni dall'atto o dal fatto che ha determinato la violazione. Hanno titolo tutti i soggetti, singoli o gruppi, lesi nelle loro prerogative regolamentari o costituzionali"».

3.0.19

[MALAN](#)

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le deliberazioni calendarizzate da almeno una settimana è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti, a condizione che siano adottate con la maggioranza dei due terzi dei presenti."»

3.0.8

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

Art. 3-bis.

(Regolamenti parlamentari, poteri del Governo e garanzie per le opposizioni)

1. All'articolo 64 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dai seguenti:

"I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo Ministro o dal Ministro competente.

Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative ed i poteri del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individua le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione"».

3.0.20

[MALAN](#)

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, quarto comma, le parole ", anche se non fanno parte delle Camere," sono soppresse.»

3.0.9

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione è aggiunto in fine il seguente comma: "Il regolamento della Camera dei deputati e il regolamento del Senato della Repubblica garantiscono le prerogative e i poteri del Governo e della maggioranza nonché i diritti delle opposizioni e delle minoranze in ogni fase dell'attività parlamentare. Individuano altresì le Commissioni, diverse da quelle di cui all'articolo 72, primo comma, le Giunte e gli organismi interni, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia, la cui Presidenza è riservata a deputati appartenenti a gruppi di opposizione"».

3.0.21

[MALAN](#)

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 64 della Costituzione)

1. All'articolo 64 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: "I regolamenti stabiliscono i tempi e le modalità attraverso i quali il governo deve rispondere a interrogazioni e interpellanze parlamentari".»

3.0.11

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione, primo comma, dopo le parole "i casi di", inserire le seguenti: "di incandidabilità,"».

3.0.12

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo** è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 65 della Costituzione)

1. All'articolo 65 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Nessuno può appartenere alle due Camere per più di tre legislature"».

3.0.13

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Dopo l'**articolo 3** è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 66 della Costituzione)

1. All'articolo 66 della Costituzione, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Contro le deliberazioni di ciascuna Camera è ammesso ricorso alla Corte costituzionale, nei modi e nei termini stabiliti dalla legge della Repubblica"».

3.0.14

[CALDEROLI](#), [DIVINA](#)

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Indennità parlamentare)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:
"Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni.

Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, in misura corrispondente alla loro effettiva partecipazione ai lavori, secondo le norme dei rispettivi regolamenti"».

3.0.15

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'**articolo** inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modificazione dell'articolo 69 della Costituzione)

1. L'articolo 69 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 69. – I componenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno il dovere di partecipare ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Ricevono un'indennità stabilita dalla legge, commisurata per una parte alla loro effettiva partecipazione ai lavori secondo le norme dei rispettivi regolamenti"».

3.0.16

SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, CARRARA, FERRARA, FLERES, ALBERTO
FILIPPI, MENARDI, PALMIZIO, PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI

Dopo l'**articolo**, inserire i seguenti:

«Art. 3-bis.

1. Nella legislatura successiva alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale il Senato della Repubblica assume le funzioni di Assemblea per la revisione della Parte Seconda della Costituzione (Ordinamento della Repubblica).

Art. 3-ter.

1. La revisione dell'ordinamento della Repubblica è finalizzata a rafforzare ed ampliare la tutela dei diritti costituzionali e rendere più efficienti le istituzioni. Il Senato della Repubblica può sottoporre a revisione le disposizioni della Parte Prima della Costituzione nei soli limiti di cui al comma 2.

2. La legge di revisione costituzionale di cui al comma 1 può recare modifiche alle seguenti disposizioni della Parte Prima della Costituzione, nei limiti indicati:

a) articolo 9, in tema di tutela dell'ambiente;

b) articolo II, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

c) articolo 13, in tema di tutela dei dati personali;

d) articolo 41, in tema di tutela delle libertà di concorrenza e di tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori.

Art. 3-quater.

1. I disegni di legge costituzionale di cui all'articolo 3-ter sono presentati al Senato della Repubblica, anche se proposti da deputati.

Art. 3-quinquies.

1. In deroga all'articolo 138 della Costituzione la legge costituzionale di revisione di cui all'articolo 3-ter è approvata con unica deliberazione del Senato della Repubblica, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, entro i dodici mesi successivi all'inizio della legislatura.

Art. 3-sexies.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3-quinquies, la legge di revisione costituzionale è comunque sottoposta a referendum popolare entro i sei mesi successivi alla deliberazione del Senato. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 138 della Costituzione concernenti le richieste di referendum.

2. La legge sottoposta a referendum è promulgata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza favorevole dei voti validamente espressi.

Art. 3-septies.

1. Fino alla deliberazione di cui all'articolo 3-quinquies, il Senato della Repubblica non esercita diversamente la funzione legislativa né le altre funzioni previste dalla Costituzione, salvo che per l'approvazione delle leggi per l'elezione delle Camere.

2. Il Senato della Repubblica è sciolto di diritto dalla data di entrata in vigore della legge di revisione costituzionale di cui all'articolo 3-ter, che dispone sulla composizione e le funzioni di una Camera rappresentativa delle autonomie territoriali in luogo del medesimo Senato della Repubblica e provvede alla relativa disciplina transitoria».

Conseguentemente sopprimere gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10

Art. 4

4.2

BENEDETTI VALENTINI

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere, all'articolo 5, comma 1, lett. c), i capoversi: 1-2-3.

4.1

VITALI, PASTORE, SARO

Sopprimere l'articolo.

4.3

PERDUCA, PORETTI

Sopprimere l'articolo.

4.4

CALDEROLI, DIVINA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Procedimento legislativo). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato federale della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge di revisione della Costituzione e altri disegni di legge costituzionale;

b) disegni di legge concernenti l'esercizio della competenza legislativa dello Stato di cui all'articolo 116, terzo comma.

Salvo quanto previsto dai commi primo e terzo, la Camera dei deputati è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 117, secondo comma, ad eccezione di quelli concernenti la perequazione delle risorse finanziarie, e 119, quinto comma.

Il Senato federale della Repubblica è competente per i disegni di legge concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato di cui agli articoli 57, terzo comma, 117, comma secondo, lettere e), limitatamente alla perequazione delle risorse finanziarie, m), p), t) e u), comma quinto e comma nono. Il Senato federale della Repubblica è altresì competente in ogni caso in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o della Repubblica.

Dopo l'approvazione da parte della Camera competente ai sensi del secondo o terzo comma, i disegni di legge sono esaminati dall'altra Camera che può esprimere, entro trenta giorni, il proprio parere. La Camera competente decide in via definitiva e può deliberare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, di non recepire il parere. Qualora non sia espresso alcun parere entro il termine previsto, la legge può essere promulgata.

I termini per l'espressione del parere di cui al comma quarto del presente articolo sono ridotti della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti, in ordine all'esercizio della funzione legislativa. La decisione dei Presidenti non è sindacabile in alcuna sede."».

4.5

PARDI, BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;

- b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
- c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
- d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
- e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni 'di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. 1° termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le procedure di cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 70».

4.6

[PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [GIAMBRONE](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifiche all'articolo 70 della Costituzione). - 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica nei seguenti casi:

- a) disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale;
- b) disegni di legge di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi;
- c) leggi in materia di organi di governo e di funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane;
- d) leggi concernenti l'esercizio delle competenze legislative dello Stato indicate negli articoli 114, terzo comma; 116, terzo comma; 117, commi quinto e nono; 120, secondo comma; 122, primo comma; 123, quinto comma; 132, secondo comma, e 133, primo comma;
- e) leggi concernenti l'istituzione e la disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;
- f) leggi in materia di tutela delle minoranze linguistiche;

Il Presidente della Camera dei deputati e il Presidente del Senato della Repubblica, d'intesa tra loro, individuano al fine dell'assegnazione al Senato della Repubblica i disegni di legge che hanno lo scopo di determinare i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma. Dopo l'approvazione da parte del Senato della Repubblica, tali disegni di legge sono trasmessi alla Camera dei deputati che delibera in via definitiva e può apportare modifiche solo a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

In tutti gli altri casi, dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, i disegni di legge sono trasmessi al Senato della Repubblica che, entro trenta giorni, su richiesta di un quinto dei suoi componenti, può approvare modifiche sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Se le modifiche approvate riguardano le materie di cui all'articolo 118, commi secondo e terzo, o 119, commi terzo, quinto e sesto, la Camera può ulteriormente modificarle o respingerle solo a maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora il Senato

della Repubblica non approvi modifiche entro il termine previsto, la legge può essere promulgata. Il termine è ridotto della metà per i disegni di legge di conversione dei decreti emanati ai sensi dell'articolo 77"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

Conseguentemente, all'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituire le parole: «secondo le procedure di cui all'articolo 72» con le seguenti: «secondo le procedure di cui all'articolo 70».

4.7

FISTAROL

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (Modifica all'articolo 70 della Costituzione – Funzione legislativa). – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera, il Senato federale della Repubblica, entro trenta giorni, può proporre modifiche ai disegni di legge sulle quali la Camera decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, fatto salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte del Senato, la Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla loro trasmissione, può proporre modifiche ai disegni di legge, sulle quali il Senato decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, letterem) e p), e 119, l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 120, secondo comma, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, e 133, secondo comma.

Qualora il Governo ritenga che proprie modifiche a un disegno di legge, sottoposto all'esame del Senato federale della Repubblica ai sensi del secondo comma, siano essenziali per l'attuazione del suo programma approvato dalla Camera dei deputati, ovvero per la tutela delle finalità di cui all'articolo 120, secondo comma, il Presidente della Repubblica, verificati i presupposti costituzionali, può autorizzare il Presidente del Consiglio dei Ministri ad esporne le motivazioni al Senato, che decide entro trenta giorni. Se tali modifiche non sono accolte dal Senato, il disegno di legge è trasmesso alla Camera che decide in via definitiva a maggioranza assoluta dei suoi componenti sulle modifiche proposte.

L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al quarto comma può avere ad oggetto esclusivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ai sensi del secondo periodo del secondo comma"».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.

4.8

CABRAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica.

Sono approvate dalle due Camere le leggi in materia di:

- a) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- b) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- c) perequazione delle risorse finanziarie pubbliche;
- d) cittadinanza; stato civile e anagrafe; immigrazione; giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa, ordine pubblico e sicurezza;
- e) norme generali sull'istruzione;
- f) leggi di attuazione dell'articolo 119.

Sono esaminati dal Senato della Repubblica e, se approvati, sono trasmessi alla Camera dei deputati, i disegni di legge in materia di:

- a) statuti speciali delle Regioni;
- b) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- c) principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente fra Stato e Regioni;
- d) modifiche territoriali di cui all'articolo 132.

La Camera dei deputati, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui al terzo comma. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato della Repubblica decide in via definitiva.

Ogni disegno di legge non compreso nelle materie di cui al presente articolo è esaminato dalla Camera dei deputati e, se approvato, è trasmesso al Senato della Repubblica. Il Senato, a richiesta di un quinto dei suoi componenti presentata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva."».

4.9

BENEDETTI VALENTINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 70. – La funzione legislativa è esercitata dalle due Camere.

Le due Camere hanno pari competenze e facoltà d'esame e deliberazione su tutti i disegni di legge in materia:

- costituzionale ed elettorale;
- di delegazione legislativa;
- di concessione di amnistia e indulto;
- di conversione di decreti legge;
- di difesa, Forze armate, sicurezza dello Stato;
- di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa;
- di autorizzazione a ratificare trattati internazionali;
- di attuazione dell'articolo 81, sesto comma;
- di adempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Compete al Senato della Repubblica il primo esame dei disegni di legge riguardanti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117. Compete alla Camera dei Deputati il primo esame degli altri disegni di legge."»

4.0.1

CALDEROLI, DIVINA

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis

(Discussione dei disegni di legge e poteri del Governo)

1. All'articolo 72 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"I disegni di legge sono discussi e votati dalle Camere entro termini certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Su richiesta del Governo, il termine per la conclusione dell'esame da parte di ciascuna Camera dei disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso e di quelli dei quali è dichiarata l'urgenza, non può in ogni caso essere superiore a trenta giorni. Il regolamento della Camera dei deputati prevede le garanzie, le modalità e i limiti per l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni, con riserva di tempi e previsione del voto finale."».

4.0.2

DEL PENNINO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

1. L'articolo 117 della Costituzione è sostituito dal seguente:

"Art. 117. – La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10, primo comma, e dall'articolo 11.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza interna e internazionale, ad esclusione della polizia locale con compiti amministrativi;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili, sociali e sanitari, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;